COMUNE DI TORRE DEL GRECO
1° Settore
Servizio Protocollo - Archivio
La presente copia composta di n° 2 fogli/2 facciate è conforme all'originale e viene rilasciata ai sensi degli artt. 18 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
Torre del Greco 12/07/17

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
dal 12 LUG 2017 al 27 LUG 2017

Comune di Torre del Greco (NA)
Città Metropolitana di Napoli
2° Settore – Servizi al Cittadino & Comunicazione
Ufficio Igiene e Sanità

Ordinanza n. 700

Torre del Greco, lì 12 LUG 2017

IL SINDACO

Rilevato l'incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio che sta interessando diverse zone del territorio cittadino;
Dato atto del propagarsi della densa nube di fumo che potrebbe comportare conseguenze nocive alla salute pubblica, ed in particolare con danni alla respirazione ed alla funzione visiva delle persone specialmente le fasce deboli quali anziani, bambini e ammalati;
Visto il Decreto sindacale n.61 dell'11/7/2017, ritualmente notificato a ciascun Responsabile delle funzioni precedentemente individuate, con cui è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C);
Visto il monitoraggio della qualità dell'aria eseguito dall'Agenzia regionale protezione ambientale Campania (Arpac);
Ritenuto opportuno ed urgente adottare un provvedimento atto a prevenire comportamenti che possano compromettere l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, e quindi a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della cittadinanza;

VISTO gli art.50 e 54 del T.UU.EE.LL.

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

VISTI gli art.423 e 423 bis 449 e 650 C. P.

VISTO il D. Lgs. 30.041992 n. 285 e s.m. ed in particolare gli articoli 29,31 e 33;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii.;;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa descritte e che qui di seguito vengono riportate:

1. **La sospensione immediata di tutte le attività commerciali, scolastiche, ludiche ricreative e sportive, inclusi i "campi estivi" in prossimità delle zone interessate da focolai e fumo** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: via Pisani, Via Boccea, Via Ruggiero, via Resina Nuova, via Montagnelle, zona Camaldoli, via Montedoro, via De Nicola, via Fosso Bianco, via Cappella Bianchini e zone limitrofe).

2. Di tenere cautelativamente chiuse le finestre delle abitazioni, delle strutture sanitarie e socio-assistenziali su tutto il territorio comunale.
3. Di uscire di casa solo per motivi urgenti limitando temporaneamente gli spostamenti non necessari soprattutto ad anziani e bambini.
4. Di lavare nei prossimi giorni con molta accuratezza, frutta e verdura sia di propria produzione che quella acquistata.
5. A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni in genere **il divieto fino al 30 settembre** in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, **di accendere fuochi**, salvo deroghe previste dalla Delibera della Giunta Regionale Campania e previa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, anticipando i termini di cui all'ordinanza n. 679 del 5 Luglio.
6. Di provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa evitando il razzolamento.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Napoli
- Al Questore della Provincia di Napoli
- Alla Stazione Carabinieri di Torre del Greco
- Al Comando di Polizia municipale
- Al Corpo Forestale dello Stato
- Al Comando Vigili del Fuoco
- Al Servizio della Protezione Civile
- All'ASL territorialmente competente

per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento

INFORMA

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, secondo, in procedura prevista dalla Legge 24.11.1961, n.689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza e quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche - si legge dalla nota - di natura penale.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo Regionale (TAR) CAMPANIA, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto - si legge dalla nota - all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 12/07/2017

Il Vice Sindaco
(Dott.ssa Romania Stilo)